



CITTÀ di MILAZZO

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"
3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico"

ORDINANZA N. 18 DEL 06-04-2021

IL SINDACO *Ufficiale di Governo*

VISTA la comunicazione trasmessa in data 31.03.2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 01.04.2021 al n. 27526 con la quale veniva richiesto l'avvio degli atti di competenza comunale in ordine all'emissione di Ordinanza Sindacale di divieto di coltivazione di fave e piselli, in relazione alla documentazione prodotta a comprova della patologia di favismo a carico di un soggetto residente nel Comune di Milazzo;

VISTA la certificazione medica agli atti di ufficio nella quale viene acclarata la patologia a carico del soggetto indicato nell'istanza di cui sopra;

VISTA la nota prot. 1327 del 20.04.2016, con la quale il Dipartimento di prevenzione Asp di Messina, richiamato il parere del Comitato per la Sicurezza alimentare del Ministero della salute n.9 del 19.11.2012, ha precisato, anche alla luce delle direttive fornite dal Servizio Siav in data 27.11.2015, che non può escludersi che l'inalazione del polline nei campi di fave e piselli in fiore possa provocare malessere nei soggetti con deficit G6PDH;

RITENUTO che il concetto di "*malessere*" appare significativamente diverso e meno grave della reazione che può essere associata all'ingestione di fave, cd "*crisi emolitica*", che rappresenta l'aspetto pericoloso per la vita del soggetto affetto da favismo;

RITENUTO che per ragioni di prudenza appare opportuno adottare misure idonee a prevenire il rischio di reazioni all'inalazione di pollini e fave e piselli, ancorché tali reazioni, secondo le evidenze scientifiche, non siano all'origine delle crisi emolitiche dai soggetti affetti da deficit G6PDH;

RITENUTO, pertanto, che l'emissione di ordinanza sindacale tesa a vietare la coltivazione di fave e piselli in un raggio di mt. 200 dai luoghi frequentati da soggetti affetti di favismo configura intervento di prevenzione della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, recanti, tra l'altro, la disciplina delle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa il divieto di coltivazione di fave e piselli nonché la commercializzazione, allo stato sfuso, degli stessi presso attività commerciali ricadenti entro un raggio di mt. 200 (duecento), in linea d'aria dalla Via Botteghelle civico n. 101 in Milazzo.

DISPONE

- a) a cura del competente 4° Settore, 3° Servizio, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché la sua divulgazione a mezzo ritenuto utile per lo scopo;
- b) trasmissione di copia per quanto di competenza;
- al 1° Settore Ufficio di Segreteria, in quadruplica copia;
 - all'A.S.P. di Messina – Distretto di Milazzo;
 - Al Comando di Polizia Municipale

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Adele Guerrera



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe MIDILI)

